

In arrivo la guida dell'Organismo italiano di contabilità per la liquidazione delle Ias compliant

# Ifrs validi anche in liquidazione

## I principi contabili internazionali cadono con la cessazione

**ANDREA FRADEANI**

I principi contabili internazionali valgono anche nella fase di liquidazione: buona parte del Framework e, con gli opportuni adattamenti, gli standard in merito sia agli schemi di bilancio sia alle informazioni integrative continuano a trovare applicazione anche nell'ipotesi di assenza della continuità. Abbandono, invece, dei criteri di valutazione Ias/Ifrs nelle ipotesi di effettiva cessazione dell'attività aziendale.

Sono questi i punti di riferimento su cui ruota il complesso documento, più di ottanta pagine, emanato ieri in bozza dall'Organismo italiano di contabilità e sottoposto al commento della comunità bilancistica fino al 22 febbraio 2010. La questione affrontata dallo standard setter nazionale è particolarmente insidiosa e, vista l'assenza sia di pronunciamenti ufficiali sia di dottrina consolidata, pure di rilevanza internazionale: come deve comportarsi, in caso di liquidazione volontaria, una società che, per obbligo o scelta, ha adottato i principi contabili internazionali a livello di bilancio individuale?

Il modello dei Full Ifrs, ma la stessa cosa vale per i più recenti Ifrs for SMEs, non annovera, difatti, alcun documento dedicato alla rendicontazione nella fase finale della vita del sistema d'azienda: il cosiddetto «going concern» è anzi uno dei suoi cardini. La prima indicazione dell'Oic, vera e propria scelta politica di fondo, è allora quella di non considerare la mancanza di continuità come una causa di non applicazione

oppure sospensione (perché la liquidazione, almeno nel nostro ordinamento, può essere revocata in ogni momento) dei principi contabili internazionali.

La strada imboccata dallo standard setter italiano richiede, però, la soluzione di due problemi fondamentali: quanta e quale parte degli standard londinesi rimane valida; come integrare, quindi, quanto ritenuto invece inapplicabile.

La prima questione viene risolta con alcune indicazioni di principio e con la promessa di una specifica appendice, ancora non presente nel documento on-line, in cui saranno analiticamente prese in esame, sia per il Framework sia per ciascuno dei documenti Ias/Ifrs, le parti ritenute applicabili ai bilanci di liquidazione: in linea di massima gran parte del quadro sistematico e, con i necessari adattamenti, tutte le regole in merito sia agli schemi di bilancio che alle informazioni integrative.

La seconda questione riguarda principalmente i criteri di valutazione. Quali adottare in ipotesi di fine della vita aziendale? L'approccio dell'Oic non si fonda su una soluzione univoca poiché la liquidazione, specie in aziende di grandi dimensioni, di norma non significa immediata cessazione e dismissione di ogni attività. Lo standard setter nazionale individua, quindi, due ipotesi estreme e una fattispecie intermedia.

Il primo caso è quello di una società con una sola azienda (o con più aziende) che continua (continuano tutte) provvisoriamente l'attività in attesa della migliore

modalità di dismissione, magari attraverso una cessione: in tal caso sembra ragionevole continuare ad applicare i criteri di valutazione Ias/Ifrs.

La seconda ipotesi, opposta alla precedente, vede la presenza di sole aziende in via di dismissione. Se è chiaro che a tale fattispecie non è possibile applicare i criteri degli standard londinesi, incerta è la fonte della loro integrazione: il paragrafo 12 dello Ias 8 rinvia a non meglio precisate regole contabili emanate da standard setter che impieghino un Framework simile a quello adottato dallo Iasc Foundation. L'Oic ammette chiaramente che, a oggi, la disposizione in parola, qualora sia ritenuta valida anche per i rendiconti non di funzionamento, significherebbe Us Gaap. Si creerebbe quindi una curiosa valenza residuale addirittura degli standard americani, soluzione che viene però subito bypassata, proprio per evitare ulteriori complicazioni, sfruttando la parziale coincidenza, proprio in ambito di liquidazione, fra quanto è previsto oltreoceano e quanto è dettato dall'Oic 5. I criteri valutativi da applicare, in definitiva, saranno il valore di realizzo netto per le attività e valore di estinzione per le passività.

L'ultimo caso, quello intermedio, vede la contemporanea presenza di rami d'azienda sia in provvisoria attività sia in dismissione: per i primi si continueranno ad applicare le logiche estimative degli Ias/Ifrs; per i secondi si adotteranno, invece, i criteri di valutazione indicati dall'Oic nel documento n. 5 sulla liquidazione.

—© Riproduzione riservata—